



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

L'Aquila, data del protocollo

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Signori Segretari comunali dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Signori Ufficiali elettorali dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Regione Abruzzo

L'AQUILA

CIRC. 1/AR

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo di domenica 10 marzo 2024. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Com'è noto, con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 84 del 19 ottobre scorso, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo per il giorno di **domenica 10 marzo 2024**.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2/2024, ha disposto pertanto in tutti i comuni della regione Abruzzo, l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 23 gennaio 2024**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml,



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014 (partecipata con prefettura n. 53019 del 18/12/2014), in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 25 gennaio 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune dell'Abruzzo sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 25 gennaio 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 4 febbraio 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (**domenica 10 marzo 2024**), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 9 febbraio 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online*



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 24 febbraio 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 24 febbraio 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione delle Signorie Loro anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Tutto ciò premesso, vorranno le Signorie Loro assicurare la tempestività e la massima precisione nello svolgimento degli adempimenti suindicati.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale prov.le
Viceprefetto
(Dott.ssa M.C. Di Stefano)